COMUNE DI ODERZO

Città Archeologica

PROVINCIA DI TREVISO

REGOLAMENTO COMUNALE

DEL MERCATO AGRICOLO DI ODERZO

(D.M. 20 novembre 2007 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali)

Allegato alla Deliberazione di Consiglio comunale
n. 32 del 07/07/2008

Gennaio 2009
Dicembre 2009
Ottobre 2011

Redatto dal SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO E URBANISTICA

PREMESSE

Il "MERCATO AGRICOLO DI ODERZO" è un mercato riservato alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli. Nasce nell'ottica della promozione delle relazioni tra i cittadini, la trasparenza e l'equità della vendita dei prodotti agricoli e della promozione di modelli di sviluppo sostenibile, con iniziative per favorire l'incontro tra domanda e offerta di prodotti agro-alimentari tradizionali e di qualità.

L'obiettivo è, quindi, quello di fornire a produttori e consumatori un'opportunità per accorciare la filiera d'acquisto, riducendone i passaggi intermedi con conseguente riduzione del prezzo finale, offrendo al produttore locale nuove opportunità di vendita e rendendo direttamente percepibile al consumatore la qualità dei prodotti locali.

Con la vendita di prodotti a «chilometri zero» l'inquinamento si può combattere anche a tavola, perché scegliendo prodotti locali di qualità invece di quelli che viaggiano per centinaia di chilometri sui tir, oltre a sostenere il consumo dei prodotti agricoli di origine locale, valorizzando le attività agricole, si riduce l'inquinamento legato ai trasporti.

L'iniziativa ha l'intento di promuovere nei confronti del cittadino i prodotti tipici di qualità, con particolare attenzione a quelli stagionali che non sempre sono valorizzati nella grande distribuzione alimentare locale.

Il prodotto che verrà posto in vendita dovrà essere di provenienza esclusivamente aziendale, fresco o trasformato, di comprovate proprietà organolettiche. Inoltre, nel rispetto delle norme CEE sulla qualità dei prodotti dovrà essere data visibilità ai prodotti insigniti di marchi di qualità aziendali o generici, quali "IGP, DOP, DOC, DOCG", etcc… dovranno essere venduti direttamente solo i prodotti provenienti esclusivamente dalle aziende agricole che rientrano nel territorio indicato dal presente regolamento. Nel caso di prodotti trasformati, gli ingredienti utilizzati per la preparazione, dovranno essere prevalentemente di origine aziendale. Nel caso in cui la produzione e/o trasformazione non avvenga in azienda si dovrà dimostrare, attraverso apposita documentazione, l'origine aziendale della materia prima.

La gamma dei prodotti, oltre ai freschi, può comprendere qualsiasi tipo di prodotto ammesso dalla normativa vigente, lasciando libero spazio al produttore.

L'azienda dovrà porsi nelle condizioni di esercitare ogni azione di sua facoltà per garantire che tra i prodotti coltivati e quanto posto in vendita non vi siano "organismi geneticamente modificati o alimenti derivanti da OGM".

Ogni azienda dovrà esporre in un apposito cartello che gli articoli esposti sono stati prodotti strettamente in azienda, indicando in quali stagioni o periodo dell'anno gli stessi sono prodotti e quindi disponibili.

Poiché l'attività di vendita degli imprenditori agricoli è legata alla "stagionalità" dei prodotti posti in vendita, si ritiene opportuno non rilasciare alcuna concessione di posteggio, ma consentire ad ogni singolo operatore di poter partecipare al mercato, secondo le modalità stabilite da presente disciplinare.

Nell'intento di fornire ulteriori servizi che valorizzino il prodotto e il territorio, è opportuno che ogni azienda preveda momenti di accoglienza aggregativi con il cliente consumatore da effettuare presso l'azienda.

Normativa di riferimento

Il D.Lgs. n. 228/2001 stabilisce che gli imprenditori agricoli, singoli od associati, possano vendere direttamente al dettaglio, su aree pubbliche, i prodotti freschi o trasformati provenienti in misura prevalente dalla proprie aziende, in tutto il territorio italiano.

Per imprenditore agricolo si intende, ai sensi dell'art. 2135 del codice civile, così come modificato dall'art. 1, comma 1, del D.Lgs. 18.05.2001 n. 228, " È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge". Si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico.

Il recente Decreto del Ministero delle Politiche Agricole alimentari e forestali del 20/11/2007, in attuazione dell'art. 1, comma 1065 della Legge 27/12/2006, n. 296 ha stabilito requisiti uniformi e standards specifici per l'attivazione dei mercati, cosiddetti farmer's market, riservati all'esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli, alle modalità di vendita e alla trasparenza dei prezzi, prevedendo all'art. 2 comma 1 lettera a) la limitazione dell'ubicazione dell'azienda agricola nell'ambito territoriale amministrativo della Regione o negli ambiti definiti dalle singole Amministrazioni competenti.

I mercati degli imprenditori agricoli devono essere conformi alle norme igienico - sanitarie di cui al Regolamento 852/2004 CE del Parlamento e del Consiglio del 29 aprile 2004 e soggetti ai relativi controlli da parte delle autorità competenti, e devono essere posti in vendita diretta esclusivamente prodotti agricoli conformi alla disciplina in vigore per i singoli prodotti e con l'indicazione del luogo di origine territoriale e dell'impresa produttrice.

REGOLAMENTO

Articolo 1 - Ubicazione e requisiti del mercato

1. **Il mercato dei produttori agricoli, denominato "MERCATO AGRICOLO DI ODERZO" si svolgerà sull'area di Piazza Castello come indicato nella planimetria allegata.**

2. Il mercato sarà settimanale da svolgersi nella giornata di sabato con i seguenti orari:
   - inizio allestimento ore 7.00;
   - inizio vendita ore 8;
   - cessazione attività di vendita ore 13.00;
   - sgombero entro le ore 14.00.

3. Sarà composto da 20 posteggi aventi una superficie di vendita di mq. 25 (5 mt fronte e 5 mt profondità) e posti ad un intervallo di metri 1 fra di loro.

4. In ogni caso l'Amministrazione comunale potrà, sentite le Associazioni di categoria, apportare modifiche alle disposizioni del presente articolo.

5. **L'organizzazione del mercato va adeguata in modo tale da permettere anche l'eventuale organizzazione di manifestazioni o eventi utilizzando, se del caso, l'area pedonale prospicente il fiume Monticano.**

Articolo 2 - Assegnazione dei posteggi

1. In considerazione della richiesta delle Associazioni di Categoria di avere dei posteggi pre assegnati, visto l'andamento nel periodo sperimentale, alle stesse vengono assegnati in forma continuativa n° 8 posteggi; le stesse Associazioni dovranno adempiere direttamente alle incombenze del regolamento, compreso il pagamento del corrispettivo per l'utilizzo e garantire la presenza ad ogni mercato di almeno 5 operatori.
   Il Vigile di mercato provvederà ad assegnare giornalmente i posteggi in modo che gli stessi risultino il più possibile occupati.
   I titolari di posteggio in forma continuativa devono dare comunicazione entro le ore 12.00 del venerdì precedente il mercato della loro eventuale assenza. La mancata comunicazione viene considerata come presenza e compresa nella 40 giornate di abbonamento di cui al successivo art. 8.

2. Per garantire la possibilità di partecipazione qualificata di tutti gi imprenditori agricoli, gli operatori che partecipano in abbonamento possono venire esclusi a rotazione, nel caso di richieste superiori al numero dei posteggi disponibili, mediante sorteggio senza ripetizione da effettuare entro il mercoledì antecedente il mercato. Dell'esclusione deve essere data comunicazione all'operatore entro il giorno successivo.

3. L'operatore che intenda partecipare in forma continuativa deve indicare nel modello di cui all'allegato "1", le proprie produzioni nei vari periodi dell'anno, sottoscrivendo la liberatoria per il Comune di poter effettuare tutte le verifiche che ritiene necessarie presso l'Azienda.
   Detta dichiarazione va presentata anche dalle Associazioni di Categoria per i propri associati. Gli operatori che intendono partecipare saltuariamente devono presentare richiesta di

partecipazione entro il venerdì della settimana precedente, compilando l'apposito modello allegato "2" alla presente.
Ad ogni singolo mercato tutti gli operatori devono consegnare al Vigile di Mercato il modulo, allegato "3" alla presente, debitamente compilato in ogni sua parte.
La mancata presentazione della scheda "3" al Vigile del mercato ripetuta per tre volte anche non consecutive comporterà la revoca dell'autorizzazione per l'anno in corso.
Stessa sanzione si applica in caso di difforme compilazione del modello "3", per tre volte anche non consecutive nella descrizione dei prodotti presenti sul luogo di vendita nonché il loro peso e il numero di colli che li contengono.
Nel caso di mancata presentazione del modulo "3" nelle mani del Vigile del mercato, ai fini del controllo sulla quantità annua posta in vendita e dichiarata con il modello "1" verrà conteggiata con i quantitativi massimi posti in vendita precedentemente.
Al fine di facilitare l'attività preventiva di controllo da parte dell'Ufficio Attività Produttive e successivo di Vigilanza verrà richiesto alle Associazioni di categoria l'elenco di prodotti locali con i relativi periodo di produzione.

4. L'imprenditore agricolo assegnatario del posteggio dovrà comunicare preventivamente entro la giornata di giovedì l'eventuale non partecipazione. In caso di mancata occupazione i posteggi saranno assegnati per quella giornata agli imprenditori agricoli che abbiano fatto richiesta.

5. Per l'occupazione del posteggio non verrà rilasciata alcuna concessione, considerata la stagionalità dei prodotti e la libera alternanza degli operatori, consentendo l'occupazione nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo.

6. Nel caso rimassero posteggi non occupati per assenza di operatori, i presenti, di comune accordo, potranno sistemarsi nei posteggi liberi al fine di garantirne una occupazione uniforme.

7. **Qualora in concomitanza di manifestazioni fosse necessario modificare la posizione dei posteggi, l'assegnazione degli stessi verrà effettuata, in caso di disaccordo, in base all'anzianità di presenza.**

Articolo 3 - Soggetti e prodotti ammessi alla vendita nel mercato

1. Al mercato agricolo di Oderzo possono essere ammessi gli imprenditori agricoli iscritti nel Registro delle Imprese di cui all'art.8 della Legge 29 dicembre 1993, n. 580, e in possesso dei requisiti previsti dall'art.4 comma 6 del D. Lgs 18 maggio 2001, n. 228.

2. L'attività di vendita nel mercato è esercitata dai titolari d'impresa, ovvero dai soci in caso di società agricola e di quelle di cui all'art. 1, comma 1094, della Legge 27.12.2006, n.296 dai relativi familiari coadiuvanti, nonché dal personale dipendente di ciascuna impresa.

3. Oltre a quanto indicato nei precedenti commi, gli imprenditori agricoli devono avere la sede dell'Azienda nei Comuni ubicati entro un raggio di 50 Km dal Comune di Oderzo.

4. Nel mercato agricolo possono essere posti in vendita esclusivamente prodotti agricoli conformi alla disciplina in materia di igiene degli alimenti, etichettati nel rispetto della disciplina in vigore per i singoli prodotti e con l'indicazione del luogo di origine territoriale e dell'impresa produttrice. Nel rispetto delle norme CEE sulla qualità dei prodotti dovrà essere data visibilità

ai prodotti insigniti di marchi di qualità aziendali o generici, quali “IGP, DOP, DOC, DOCG”, etcc…. Devono essere posti in vendita solo prodotti agricoli provenienti dalla propria Azienda, i cui terreni rientrano nel territorio indicato dal presente regolamento, anche ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione. Nel caso di prodotti trasformati, gli ingredienti utilizzati per la preparazione, dovranno essere prevalentemente di origine aziendale. Nel caso in cui la produzione e/o trasformazione non avvenga in azienda si dovrà dimostrare, attraverso apposita documentazione, l’origine aziendale della materia prima.

5. All’interno del mercato agricolo possono essere realizzate attività culturali, didattiche e dimostrative, legate ai prodotti alimentari, tradizionali ed artigianali del territorio di riferimento, anche attraverso sinergie e scambi con altri mercati autorizzati. Per tali attività dovrà essere preventivamente presentata richiesta scritta all’Amministrazione comunale, che si intende accolta salvo esplicito diniego da formalizzare entro 10 giorni dal ricevimento della domanda.

Articolo 4 - Prescrizioni per il regolare svolgimento del mercato

1. L’operatore deve rispettare gli orari stabiliti per l’esercizio dell’attività, per l’inizio e la fine delle operazioni di vendita e per il montaggio e lo smontaggio delle strutture.

2. I posteggi dovranno essere separati tra loro di almeno 1 Metro (Uno) . E’ permesso sovrapporre, lateralmente tra banco e banco, le tende di copertura con il preventivo assenso di tutti gli operatori interessati.

3. I banchi, gli autoservizi e le attrezzature devono essere collocati nello spazio appositamente delimitato. Gli operatori non possono occupare una superficie maggiore o diversa da quella stabilita.

4. Le eventuali tende ed analoghe coperture dei banchi devono essere sollevate di almeno 2,10 metri dal suolo e non possono sporgere oltre un metro dalla verticale del limite di allineamento del posteggio assegnato. Inoltre vanno collocate in modo da lasciare libero ed agevole il passaggio, da non costituire pericolo e molestia e da non precludere la visuale degli altri banchi. La merce non può essere esposta oltre lo spazio assegnato, né oltre il limite di allineamento.

5. E’ vietato annunciare con grida, clamori e mezzi sonori il prezzo e la qualità delle merci e ricorrere alla vendita mediante il sistema del pubblico incanto.

6. Alle pulizie ed asporto rifiuti provvede il singolo operatore senza attivare l’Azienda di servizio ed evitare così un onere finanziario.

7. L’operatore deve rispettare le eventuali condizioni particolari cui è sottoposto l’esercizio di vendita, ai fini della salvaguardia delle aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale.

8. E’ vietato danneggiare la sede stradale, le piantagioni, la segnaletica, gli elementi di arredo urbano e gli impianti che ad essa appartengono.

9. Con l'uso del posteggio l’operatore assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all’esercizio dell’attività.

10. L’operatore ha l’obbligo di esibire la comunicazione di cui al D. Lgs 228/2001 in originale su richiesta dei competenti organi di vigilanza.

11. Non è permesso sgombrare il posteggio prima delle ore previste se non per gravi intemperie od in caso di comprovata necessità, da comunicare immediatamente al Vigile incaricato addetto al mercato (nel qual caso ogni operatore commerciale è tenuto a facilitare il transito di sgombero).

Articolo 5 - Norme igienico-sanitarie

1. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico sanitario stabilite, oltre che da leggi e regolamenti vigenti in materia, dall’Ordinanza del Ministero della Salute del 3 aprile 2002.

2. Il Comune assicura, per quanto di competenza, la manutenzione ordinaria e straordinaria, la pulizia, la disinfezione e disinfestazione, la raccolta e l’allontanamento dei rifiuti.

3. Ciascun operatore è responsabile, per ciò che attiene il posteggio nel quale è autorizzato ad esercitare l’attività, del rispetto delle prescrizioni indicate nell’OMS2002 e dell’osservanza delle norme igienico-sanitarie.

4. Il negozio mobile, con il quale viene esercitato il commercio dei prodotti alimentari, deve rispettare i requisiti di cui all’OMS2002. Nell’interno dei negozi mobili, da sottoporre periodicamente ad idonei trattamenti di pulizia, disinfezione e disinfestazione, i prodotti alimentari devono essere collocati in modo da evitare i rischi di contaminazione.

5. I banchi temporanei, ferma restando l’osservanza delle norme generali di igiene, devono avere i seguenti requisiti:
   a) essere installati in modo che ne sia assicurata la stabilità durante l’attività commerciale utilizzando qualsiasi materiale purché igienicamente idoneo a venire in contatto con gli alimenti che sono offerti in vendita;
   b) avere piani rialzati da terra, per un’altezza non inferiore a un metro;
   c) avere banchi di esposizione costituiti da materiale facilmente lavabile e disinfettabile e muniti di adeguati sistemi, in grado di proteggere gli alimenti da eventuali contaminazioni esterne.

6. Le disposizioni di cui al comma 5, lettere b) e c), non si applicano ai prodotti ortofrutticoli freschi ed ai prodotti alimentari non deperibili, confezionati e non. Tali prodotti devono essere comunque mantenuti in idonei contenitori, collocati ad un livello minimo di 50 centimetri dal suolo.

7. I banchi temporanei non possono essere adibiti alla vendita di carni fresche e alla loro preparazione.

8. L’esposizione e la vendita di prodotti alimentari non deperibili, confezionati e non, e di prodotti ortofrutticoli freschi, è consentita anche senza collegamento alle reti di distribuzione dell’energia elettrica e di acqua potabile. In ogni caso l’eventuale bagnatura dei prodotti ortofrutticoli freschi può essere effettuata soltanto con acqua potabile.

Articolo 6 - Criteri per la trasparenza dei prezzi

1. I prodotti esposti per la vendita devono indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico, a collo o per unità di misura, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo, nonché con l'indicazione della varietà e della provenienza.

2. L'etichettatura o cartellini di vendita di ogni prodotto commercializzato dovrà contenere una comunicazione trasparente, dalla quale il consumatore otterrà efficaci conoscenze ed informazioni oltre che sul prezzo applicato, anche sull'origine dei prodotti.

Articolo 7 - Modalità di verifica del rispetto delle regole di gestione da parte degli imprenditori agricoli abilitati alla vendita nel mercato

1. Coloro che operino in contrasto con le disposizioni dettate nel presente disciplinare e dal codice di comportamento nonché con la normativa di riferimento in materia, possono essere esclusi dalla partecipazione al mercato.

2. Gli imprenditori agricoli partecipanti ai mercato sono tenuti a consentire ai competenti organi di controllo e alla Polizia Locale di effettuare verifiche nella propria azienda sulle effettive produzioni e rispettive quantità ed inoltre sono tenuti a dimostrare l'osservanza di tutte le normative sulla sanità dei prodotti.

Articolo 8 - Altri aspetti di gestione del mercato e della vendita

1. I mezzi di Trasporto potranno essere posteggiati all' interno dell' area assegnata purché gli stessi non costituiscano intralcio, pericolo, o danni alla pavimentazione.

2. Il corrispettivo da pagare per l'utilizzo del posteggio viene fissato in € 10 per ogni singolo mercato.
   L'operatore che intende partecipare in forma continuativa deve effettuare un abbonamento per 40 mercati anno, con pagamento anticipato, ed il relativo corrispettivo viene fissato in € 5 a mercato. Nel caso che nel corso dell'anno effettuasse più di 40 mercati, anche per gli eccedenti la tariffa rimane di 5 €/mercato.
   Ad avvenuto pagamento del corrispettivo, all'operatore verrà rilasciata una scheda nominativa premarcata; il Vigile di Mercato provvederà a confermare di volta in volta la presenza.

Articolo 9 - Funzionamento del mercato

1. Il mercato è gestito dal comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi di mercato, fermo restando, per questi ultimi, la possibilità di affidamento a soggetto esterno sulla base di specifica convenzione.

2. I responsabili degli uffici preposti, hanno facoltà di emanare ordini di servizio in ottemperanza alle norme vigenti, agli indirizzi dell'amministrazione comunale o in virtù delle funzioni ad essi direttamente attribuite dallo statuto comunale, allo scopo di garantire il regolare svolgimento delle attività di mercato.

3. Al servizio di vigilanza annonaria provvede la Polizia Locale. Al servizio di vigilanza igienico-sanitaria provvede, nell'ambito delle proprie competenze, l'Azienda ULSS.

4. L'operatore di Polizia Locale addetto al controllo del mercato annota ogni volta le presenze degli operatori in un apposito registro.

5. Gli atti relativi al mercato sono pubblici e consultabili presso il Comando di Polizia Locale, nei giorni ed ore di apertura al pubblico.

Articolo 10 – Sanzioni

1. A norma del comma 2 dell'articolo 16 della legge n. 689/81 determina l'importo di denaro per il pagamento in misura ridotta delle violazioni alle norme del "REGOLAMENTO COMUNALE DEL MERCATO AGRICOLO DI ODERZO" così come indicato di seguito:

1) Non pulizia area nell'arco dell'anno solare	I accert. € 150	II accert. € 200	III accert. € 300
2) Non rispetto orari nell'arco dell'anno solare	I accert. € 100	II accert. e seguenti € 150	
3) Vendita prodotti non derivanti dal proprio fondo nell'arco dell'anno solare	I accert. € 200	II accert. e seguenti € 400	
4) Altro nell'arco dell'anno solare	I accert. € 100	II accert. € 150	III accert. e seg. € 200

L'onere della prova della provenienza dei prodotti incombe sull'Azienda venditrice attraverso la sottoscrizione dell'allegato modulo.

2. L'Amministrazione comunale nel caso di recidività può procedere all'interdizione dal mercato dell'operatore.

Articolo 11 - Disposizioni finali

1. Qualora la giornata di svolgimento del mercato coincidesse con un giorno festivo, sarà valutata di volta in volta dall'Amministrazione comunale, sentite le associazioni di categoria, l'opportunità di effettuare ugualmente il mercato, anticiparlo o non effettuarlo.

2. La comunicazione di cui all'art. 4 del D. Lgs. 228/2001 avrà efficacia immediata.

3. L'Amministrazione comunale, sentite le associazioni di categoria, potrà, per particolari periodi, variare la frequenza del mercato, eventualmente anche con mercati straordinari, in funzione della partecipazione degli operatori e dell'afflusso dei consumatori.

4. Il presente Regolamento entrerà in vigore nel quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune della Deliberazione di approvazione del Consiglio comunale.

INDICE

PREMESSE 1

Normativa di riferimento 2

REGOLAMENTO 3

Articolo 1 - Ubicazione e requisiti del mercato 3

Articolo 2 - Assegnazione dei posteggi 3

Articolo 3 - Soggetti e prodotti ammessi alla vendita nel mercato 4

Articolo 4 - Prescrizioni per il regolare svolgimento del mercato 5

Articolo 5 - Norme igienico-sanitarie 6

Articolo 6 - Criteri per la trasparenza dei prezzi 7

Articolo 7 - Modalità di verifica del rispetto delle regole di gestione da parte degli imprenditori agricoli abilitati alla vendita nel mercato 7

Articolo 8 - Altri aspetti di gestione del mercato e della vendita 7

Articolo 9 - Funzionamento del mercato 7

Articolo 10 – Sanzioni 8

Articolo 11 - Disposizioni finali 8

ALLEGATO "1"

Al Signor Sindaco del
COMUNE DI ODERZO

RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE AL MERCATO AGRICOLO SETTIMANALE DI ODERZO

Il sottoscritto _____ residente a _____

Via _____ la cui azienda agricola di una superficie complessiva di

Ha _____è situata nel Comune di_____ Via _____

chiede di poter partecipare in ***forma continuativa*** al mercato agricolo settimanale di Oderzo per la vendita di miele.

In proposito precisa che la produzione di miele nell'arco dell'anno è la seguente:

MESE	**PRODOTTI - MIELE DI:**	**ubicazione alveari**
GENNAIO		
FEBBRAIO		
MARZO		
APRILE		
MAGGIO		
GIUGNO		
LUGLIO		
AGOSTO		
SETTEMBRE		
OTTOBRE		
NOVEMBRE		
DICEMBRE		

Con la presente il sottoscritto, in conformità a quanto previsto dal regolamento comunale del mercato agricolo, si impegna a vendere solo i prodotti derivanti dal proprio fondo e autorizza l'Amministrazione Comunale a effettuare tutte le verifiche che ritiene necessarie presso la propria azienda di produzione.
Eventuali modifiche alla produzione sopra intestata dovranno essere comunicate tempestivamente all'Amministrazione Comunale.

data_____

_____

ALLEGATO "2"

Al Signor Sindaco del
COMUNE DI ODERZO

RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE AL MERCATO AGRICOLO SETTIMANALE DI ODERZO DEL GIORNO_____

Il sottoscritto _____ residente a _____

Via _____ la cui azienda agricola, di una superficie

complessiva di Ha _____ , è situata nel Comune di _____

Via _____ chiede di poter partecipare al mercato agricolo settimanale

di Oderzo del giorno _____

In proposito precisa che viste le produzioni in campo/allevamento il prodotto venduto sarà:

_____

_____

_____

_____

_____

Con la presente il sottoscritto, in conformità a quanto previsto dal regolamento comunale del mercato agricolo, si impegna a vendere solo i prodotti derivanti dal proprio fondo e autorizza l'Amministrazione Comunale a effettuare tutte le verifiche che ritiene necessarie presso la propria azienda di produzione.

data_____

_____

ALLEGATO "3"

PARTECIPAZIONE AL MERCATO AGRICOLO SETTIMANALE DI ODERZO DEL GIORNO_____

DITTA _____

CON SEDE NEL COMUNE DI _____VIA _____

PRODOTTI	PREZZO/KG	COLLI	PESO
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

data_____

_____

COMUNE DI ODERZO PROVINCIA DI TREVISO

PIAZZA CASTELLO - ODERZO

SISTEMAZIONE DEL CAMPO PIAZZA PER PIAZZOLE BANCARELLE DI MERCATO AGRICOLO

SCALA 1:250

PIAZZOLA PER BANCARELLA m 5,00 x 5,00
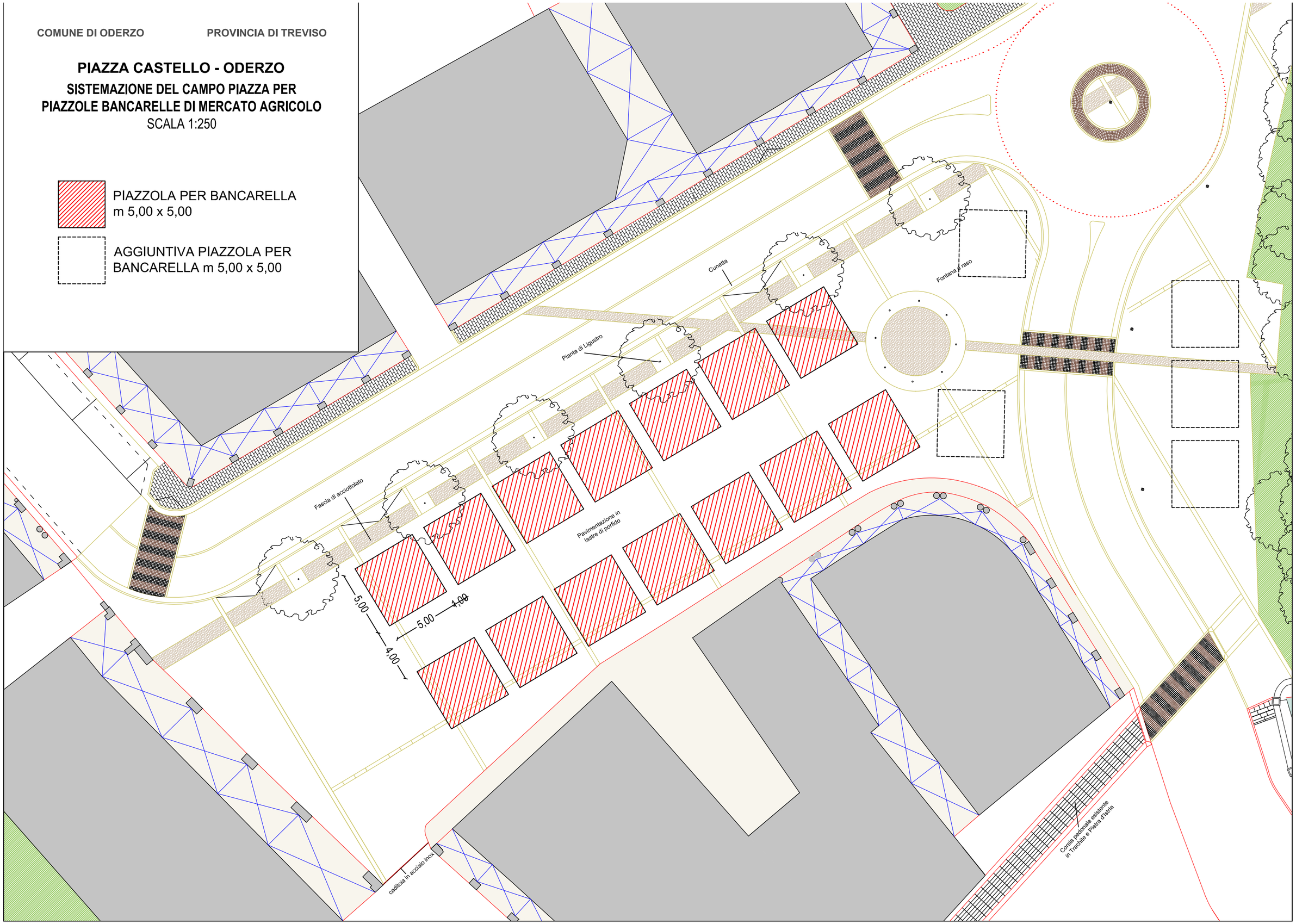
AGGIUNTIVA PIAZZOLA PER BANCARELLA m 5,00 x 5,00